CAMERA DEI DEPUTATI N. 3097-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **MARANGONE VITTORIO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PITZALIS

Annunziata il 24 luglio 1957

Limite massimo di età per l'accesso alla carriera direttiva delle soprintendenze alle Antichità e belle arti

Presentata alla Presidenza il 20 dicembre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Noi abbiamo la ventura di essere cittadini di quel Paese che per definizione e per eccellenza è il Paese delle Belle Arti, là dove ogni città e ogni terra sono isole ricche di tanta spiritualità e di tanto valore che invidia destano e geloso sentimento in ogni parte del mondo.

Le antiche bellezze, le arche e i monumenti e le vestigia dei padri, i tesori di ogni genere (fin troppi se si considera l'incuria in cui spesso giacciono) sono diventati in questi ultimi anni motivo della più larga curiosità turistica di cittadini di ogni condizione sociale e dei paesi più diversi, oltreché un motivo di ricerca e di rinnovata cultura per gli studiosi di ogni latitudine.

Perfino le case di produzione cinematografica sentono vieppiù il bisogno di ricorrere ad ambienti e classiche bellezze del nostro Paese per tentare di rendere pregevoli inutili racconti filmati. E per questa via l'Italia si fa viva anche presso le persone sprovviste di cultura o di cultura specializzata, persino in lontanissimi paesi.

Ciò giova alle nostre finanze e al nostro prestigio. Ci commuove sempre il fatto che un impiegato di stato o di privata natura di una città americana o scandinava, risparmi soldo su soldo e ogni mese con perseverante spirito di sacrificio, al solo scopo di potersi concedere finalmente un viaggio in Italia, una volta nella vita come le genti mussulmane alla Mecca del Profeta.

Il discorso non è elusivo dell'argomento: gli fa da premessa e da base.

Infatti parte non trascurabile del nostro prestigio culturale è legata alle Sovrintendenze e agli uomini che le dirigono e che devono

tutelare e valorizzare tesori d'arte, parlandone e scrivendone soprattutto con provata conoscenza tecnico-scientifica.

Ecco perché la presente proposta di legge è necessaria, anzi indispensabile. Elevare il limite massimo di età consentito a chi voglia accedere alle carriere direttive delle Sovrintendenze è fatto che si rapporta alla necessità di acquisire esperienze e specializzata cultura, che spesso non si richiedono, o almeno con tanta serietà, per altri tipi di concorsi dello Stato. E poi v'è il fatto che le attuali Sovrintendenze hanno ambiti territoriali troppo vasti e diversi, con un cumulo di problemi che ogni giorno si fanno più impegnativi, che investono settori differenziati di cultura connaturati a civiltà e costumi lontani tra loro da città a città nell'interno stesso della circoscrizione di competenza.

Né si intende, con l'elevare il limite massimo di età da 32 a 40 anni o a 45 per mutilati, invalidi e categorie assimilate, nei futuri concorsi ai posti direttivi di ogni tipo di Sovrintendenza, precludere ai più giovani studiosi l'accesso a queste carriere, quanto piuttosto dare le maggiori possibilità ad uomini di provata cultura ed esperienza perché concorrano a queste difficili e impegnate carriere.

Ciò anche perché i concorsi che vi si bandiscono, avvengono per esami e per titoli, dove i titoli prevalentemente assumono significato da opere di studio o pubblicazioni tecniche che non si possono improvvisare.

La proposta di legge in esame è diventata, pertanto, doverosa perché si propone di modificare l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 10 gennaio 1957, n. 3, il quale stabilisce appunto in anni 32 il limite massimo di età per accedere agli impieghi civili nella Repubblica italiana.

Ecco perché io sono convinto, onorevoli colleghi, che la proposta di legge Pitzalis, la quale già in sede referente presso la VI Commisione della Camera ha ottenuto consensi unanimi e non gratuiti, sarà approvata da tutti i gruppi del Parlamento nell'esclusivo interesse di questo delicato settore della preparazione culturale dei futuri sovrintendenti.

MARANGONE VITTORIO, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il limite massimo di età per accedere alla carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti è fissato in 40 anni e per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio in 45 anni.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.